STATUTO SOCIALE

- Rev. 2017 -

Associazione Cremazione Vicentina
via Bellini, 5 - 36030 Costabissara - Vicenza

*Iscritta al n° d'ordine **371** del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato secondo D.D.R. n. 129 del 07/09/2006.*

Art. 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'

E' costituita un Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CREMAZIONE VICENTINA"
L'Associazione ha sede in Costabissara (VI), Via Bellini n. 5.

E' attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.

Essa è regolata dal presente Statuto Sociale e, per quanto non previsto, dalle Norme del Codice Civile e dalla legislazione specifica in materia.

L'Associazione può aderire a Federazioni Nazionali o Internazionali, aventi analoghe finalità.

L'ambito territoriale in cui opera l'Associazione è principalmente la Regione Veneto.

Art. 2 – Organizzazione

L'Associazione non ha fini di lucro.

Si qualifica altresì, quanto a caratteristiche e regime giuridico, come associazione di promozione sociale, secondo quanto previsto dalla Legge 383 del 27 dicembre 2000 e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il presente statuto è in linea piena con questa disciplina.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto sotto forma di prestazione di servizi gratuiti o scontati ai propri soci, utili o avanzi di gestione, che sono unicamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o integrative, come specificato all'art. 6.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione ha per scopo la cremazione delle salme e lo svolgimento di ogni attività attinente e connessa, da realizzarsi senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti:

a) sollevando i congiunti dalle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima speditezza;
b) predisponendo un servizio commemorativo secondo la volontà del defunto;
c) cercando che eventuali oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa, compatibilmente con la determinazione dei relativi costi e tariffe, nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 117 del D.Lgs. 18 ottobre 2000 n. 267 e successive modificazioni;
d) operando affinché le modalità della dispersione delle ceneri siano ammesse nel rispetto della normativa vigente;
e) favorendo le ricerche di mezzi tecnici per rendere sempre più innocui i resti mortali;
f) contribuendo anche economicamente, alla ricerca scientifica per la salvaguardia dell'ambiente;
g) coinvolgendo per questi scopi gli Enti e le Istituzioni Pubbliche e Private o soggetti privati e collaborando con Associazioni di promozione sociale che perseguono finalità analoghe e mantengono contatti con altre Associazioni Italiane e Straniere;
h) favorendo, con tutti i mezzi di cui l'Associazione dispone, la creazione di altre Associazioni similari;
i) promuovendo, presso la Pubblica Amministrazione, riforme e leggi atte a favorire il diffondersi della cremazione.

L'Associazione porrà in essere quale mandataria speciale del Socio ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di cremazione e di destinazione delle ceneri.
L'Associazione per il conseguimento dei propri scopi, potrà assumere iniziative, anche di natura commerciale, connesse ed affini, utili alla realizzazione degli scopi associativi e ad essi attinenti, sia direttamente che indirettamente.

PATRIMONIO SOCIALE – RISORSE ECONOMICHE

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è di Euro 25.000 (venticinquemila) ed è stato conferito dai soci fondatori.

Costituiscono patrimonio dell'Associazione

a) i beni mobili e immobili di proprietà;
b) le donazioni e i contributi ed apporti economici elargiti
c) a favore dell'Associazione in conto patrimoniale.

Art. 5 - Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione versate dai soci;
b) dai corrispettivi versati dai Comuni convenzionati che si avvalgono, a prezzo di costo, del servizio di cremazione presso i forni crematori con cui l'Associazione opera, per la cremazione di salme, di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili, nonché di ossa umane;
c) dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali;
d) dai contributi ai costi delle cremazioni versati dai privati per il servizio di cremazione di salme, di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili, nonché di ossa umane non rientranti fra quelli dei quali si fanno carico le Amministrazioni Comunali;
e) dagli interessi dei capitali accumulati;
f) da qualunque altro introito percepito in attuazione delle finalità istituzionali.

Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Utili

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve e il capitale rispettivamente realizzati e accumulati in base alle attività svolte ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto devono essere esclusivamente utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari.

SOCI

Art. 7 – Iscrizione

Può iscriversi all'Associazione ogni persona, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, che abbia compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che non sia giudizialmente interdetto, presentando domanda in carta libera. Coloro che non hanno raggiunto il 18° (diciottesimo) anno possono iscriversi all'Associazione su domanda presentata, in rappresentanza del minore, da quanti esercitano la potestà genitoriale o

la tutela. assunti, ivi compreso l'obbligo del pagamento della quota associativa dell'anno solare in corso.

Art. 8 – Categorie

I soci possono essere: “Fondatori”, "Ordinari".

a) I soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione assicurandone i mezzi finanziari iniziali.
b) I Soci Ordinari sono tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l’istituzione di ulteriori categorie di associati, quali “sostenitori”, “finanziatori”, “benemeriti” “delegati”, “vitalizi”, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata o ad altri requisiti.

Tutte le categorie di associati, comunque, godono all’interno dell’associazione degli stessi diritti e doveri.

I dati contenuti nella domanda di adesione saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 20 gennaio 2003 n. 196.

L'ammissione a socio è subordinata al parere del Consiglio Direttivo in merito alla sussistenza o meno dei requisiti di ammissione dei soci stabiliti dallo statuto stesso. In caso di urgenza tale competenza è attribuita al Presidente il quale dovrà sottoporla a ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso nel corso della prima riunione.

Al momento dell'ammissione a socio, il richiedente deve versare la quota associativa, il cui importo minimo viene stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

Al socio che intende aderire viene consegnata copia dello Statuto Sociale e del Regolamento che è tenuto a rispettare.

Il rinnovo annuale dell'adesione deve essere accompagnato dal versamento della quota associativa entro il mese di febbraio di ogni anno.

In caso di morosità, il socio verrà avvertito antro l'anno per iscritto.

Art. 9 - Recesso ed Esclusione

Il Socio che recede dall'Associazione non ha diritto alla restituzione delle somme versate per l'iscrizione e per le quote associative.

Il Socio che non versa la quota associativa per due anni consecutivi perde il diritto di essere socio dell'Associazione e viene escluso automaticamente con notifica del Presidente.

Art. 10 – Diritti

I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto:

a) di avvalersi di tutti i servizi dell'Associazione;
b) di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie ed intervenire su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno;
c) di partecipare, con il proprio voto, all'elezione del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
d) di essere eletti negli organi sociali dell'Associazione purché siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi;
e) i soci dipendenti non possono essere eletti negli organi sociali.

Art. 11 – Espulsione

Il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti, con termini di 5 (cinque) giorni per eventuali giustificazioni scritte da parte del destinatario, può espellere il socio per gravi motivi.

Il provvedimento di espulsione avviene con notifica della delibera del Consiglio Direttivo ed è immediatamente esecutivo.
.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi Associativi

Sono Organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea Generale dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Probiviri;
5) l'Organo di Controllo,
6) il Revisore Legale dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 13 - Organizzazioni e Poteri

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in carica. Svolge i compiti di Segretario dell'Assemblea, il Segretario del Consiglio Direttivo o in mancanza il Consigliere designato dal Presidente.

L'Assemblea delibera:

a) sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
b) sulla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) sull'approvazione del bilancio;
d) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità

nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ivi compresi, se proposti dal Consiglio, quelli dell'accettazione di donazioni e lasciti che impongono vincoli all'Associazione.

Art. 14 - Tipi di Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria; le sue delibere sono vincolanti per tutti i soci se assunte in conformità allo statuto.
Ogni socio può delegare altro socio per intervenire alle Assemblee Straordinarie ed Ordinarie.
Ogni socio può ricevere il numero massimo di deleghe previsto dell'art. 24 del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117. Si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 15 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno:

a) per sentire esporre dal Presidente e dal Tesoriere la relazione sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e la relazione del Presidente dell'Organo di Controllo relativa all'esercizio precedente;
b) per deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e su quello preventivo;
c) per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti e del Collegio dei Probiviri scaduti dalla carica e per ratificare le eventuali cooptazioni dei primi ai sensi degli art. 26 e 27 dello Statuto;
d) per trattare ogni argomento di competenza posto all'Ordine del Giorno per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domande dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, dei Probiviri o dei Soci.

Le domande dei Soci per essere discusse in Assemblea devono essere proposte al Presidente e a questi recapitate con argomentata motivazione scritta.

Il Socio che intenda candidarsi a cariche direttive o collegiali deve presentare domanda al Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata per le elezioni.

Art. 16 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 13 (tredici) dello Statuto nonché quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei Soci, dall'Organo di Controllo, dal Revisore Legale dei Conti o dal Collegio di Probiviri.

Art. 17 - Modalità delle Convocazioni

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera di quest'ultimo, con avviso contenente l'ordine del giorno della discussione e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'adunanza.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci almeno venti giorni prima di quello della riunione, alternativamente, tramite invio a ciascuno di lettera, anche non raccomandata, o mail, S.M.S. (Short Message Service), pubblicazione sul sito web dell'Associazione, affissione nelle bacheche della sede e delle unità di zona.
L'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo anche il giorno stesso della prima convocazione un'ora dopo.

Art. 18 - Validità

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno un decimo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 - Votazione

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento delle quote sociali.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Le votazioni assembleari devono essere fatte per voto palese.
Se si tratta di questioni riguardanti persone la votazione deve avvenire per scrutinio segreto qualora sia richiesto dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.
E' sempre obbligatorio lo scrutinio segreto se richiesto da almeno 10 (dieci) Soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Consistenza e Poteri

Il Consiglio Direttivo si compone di almeno 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) membri purché in numero dispari e ad esso sono demandati i poteri di amministrare l'Associazione.
La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta fra le persone fisiche associate.
Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 21 - Elezione, Cariche ed Incompatibilità

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. I mandati e le cariche sono gratuiti: sono esclusivamente rimborsabili le spese documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative.

I Componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni della notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore in osservanza di quanto previsto

dall’art. 26 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 22 - Durata

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 23 - Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo:

a) amministra il patrimonio sociale;
b) redige il bilancio consuntivo e preventivo;
c) delibera sui programmi e sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
d) delibera nel merito degli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente o dai suoi componenti;
e) delibera sugli interventi di ristrutturazione o di ampliamento degli immobili di proprietà;
f) delibera l'integrazione del Consiglio Direttivo medesimo secondo quanto previsto nei successivi artt. 26 e 27;
g) convoca l'Assemblea di Soci e ne stabilisce l'Ordine del Giorno;
h) decide sulla eventuale attivazione di servizi complementari alla Cremazione nel presupposto del rispetto della dignità della persona;
i) delibera la stipulazione di eventuali convenzioni con le Autorità competenti per l'espletamento del servizio pubblico di cremazione;
j) controlla che dipendenti e collaboratori dell'Associazione operino con modalità coerenti con le finalità statutarie ed assume le decisioni costitutive e risolutive dei relativi rapporti;
k) fissa le quote associative e le tariffe dei servizi ed esercita ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione che lo statuto non riservi all'Assemblea e che non contrasti con la legge;
l) delibera l’espulsione dei soci nell’ipotesi prevista dall’art. 11 dello statuto;
m) esprime il proprio parere in merito alla sussistenza o meno dei requisiti di ammissione dei soci di cui all’art. 8 dello statuto;
n) approva e modifica i Regolamenti dell’Associazione.

Tutte le riunioni e delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e messe a disposizione di tutti i Soci. I verbali verranno sottoposti all'approvazione della riunione successiva.

Art. 24 - Cooperazioni

I membri del Consiglio Direttivo cooperano col Presidente per la realizzazione di taluni obiettivi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può assegnare specifici incarichi o deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo, ai Soci, a Ditte, a Imprese e a Soggetti privati per il raggiungimento di taluni obiettivi dell’Associazione.

Art. 25 - Delibere

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide solo se adottate con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Art. 26 – Sostituzioni

I consiglieri che si dimetteranno nel corso del loro mandato, o saranno considerati decaduti (art. 27 dello
Statuto), verranno sostituiti attingendo a scalare, dai candidati non risultati eletti nella votazione che ha eletto il Consiglio Direttivo in carica.

Art. 27 - Decadenza dei Componenti e Ricostituzione del Consiglio

I Consiglieri che non hanno partecipato alle riunioni dell'organismo, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, vengono considerati decaduti e, esaurita la lista dei non eletti di cui al precedente art. 26, verranno sostituiti scegliendo tra i soci, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, con delibera favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri. La prima Assemblea Ordinaria deve essere investita della relativa ratifica.

Art. 28 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

a) rappresenta legalmente l'Associazione e, durante la sua carica, è depositario della firma presso gli Istituti di Credito nei quali viene depositato il capitale;
b) coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci dei quali presiede le sedute;
c) può avvalersi di membri del Consiglio Direttivo, autorizzandoli a firmare assegni ed a compiere operazioni bancarie per conto dell'Associazione;
d) assume per conto dell'Associazione le funzioni di mandatario "post mortem" di un Socio con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione, destinazione e dispersione delle ceneri nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;
e) relaziona ogni anno l'Assemblea sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e sull'operato del Consiglio;
f) esprime, in caso di urgenza, il proprio parere in merito alla sussistenza o meno dei requisiti di ammissione dei soci con le modalità previste dall’art. 8 dello statuto;
g) decreta l’esclusione del socio nella ipotesi cui all’art. 9 dello statuto.
h) E’ attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo la facoltà di modificare l’indirizzo della sede nell’ambito dello stesso Comune.

Art. 29 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; ne esercita le attribuzioni di volta in volta demandategli. Nei casi di impedimento del Presidente ne assume le funzioni.

Art. 30 - Il Segretario

Il Segretario predispone ogni verbale del Consiglio e dell'Assemblea e controfirma gli atti nei casi in cui il
Consiglio lo disponga.

Art. 31 - Il Tesoriere

Il Tesoriere controlla che incassi, pagamenti, ed ogni operazione finanziaria, vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all'Associazione. Relaziona ogni anno l'Assemblea sul bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 32 - Organizzazione e Convocazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso, contenente l'Ordine del Giorno, inviato, alternativamente, tramite invio a ciascuno di lettera, anche non raccomandata, mail o S.M.S. (Short Message Service).
In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano in carica.
In assenza del Segretario, ne assume i compiti il Consigliere presente designato dal Presidente.
.

Art. 33 - Riunioni e Deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se partecipate da almeno la maggioranza dei suoi membri e se le deliberazioni assunte sono a maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.
E' fatto divieto di deleghe. Le votazioni devono sempre essere effettuate per voto palese.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 34 - Consistenza, Durata, Ricostituzione ed Incompatibilità

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri i quali vengono nominati dall'Assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e svolgono gratuitamente il loro mandato.
I Probiviri eleggono nel loro seno un Presidente del Collegio.
Se in questo periodo viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti, i componenti in carica devono procedere a ricostituire il Collegio cooptando una persona disponibile a farne parte, sottoponendola a ratifica della successiva Assemblea dei Soci.

Art. 35 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri

tranne che per l'associato espulso il quale può ricorrere come previsto dall'art. 24 del c.c., comma terzo. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 36 - Consistenza, Durata, Ricostituzione ed Incompatibilità

L'Organo di Controllo è obbligatorio nella ipotesi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o può essere nominato facoltativamente dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri i quali vengono nominati dall'Assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono gratuitamente il loro mandato.

Nella ipotesi di Organo Collegiale i Componenti eleggono nel loro seno un Presidente del Collegio. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo, o l'unico, nella ipotesi di organo monocratico, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se in questo periodo viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti, i componenti in carica devono procedere a ricostituire l'Organo cooptando una persona disponibile a farne parte, sottoponendola a ratifica della successiva Assemblea dei Soci.

Ai componenti dell'Organo di Controllo di applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 37 - Oneri e Doveri

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 37 bis

Salvo quando previsto dal secondo comma dell'art. 37 del presente statuto, nella ipotesi in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato un Revisore Legale del Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

BILANCIO ANNUALE

Art. 38 – Bilancio Annuale

L'esercizio finanziario sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, data della compilazione dell'inventario e del bilancio dell'anno trascorso. Il Bilancio Consuntivo e quello preventivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile di ogni anno. I due bilanci, con tutti i documenti giustificativi, dovranno trovarsi nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, i quali potranno prenderne visione.

ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 39 - Cause di Estinzione e Scioglimento

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o si scioglie per deliberazione dei soci.

Art. 40 – Procedura

In caso di scioglimento l'Assemblea procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice civile o della legge speciali in materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41 - Entrata in Vigore

Ogni disposizione diversa da quelle del presente Statuto è abrogata dal giorno della sua approvazione in legale adunanza